

Legge regionale 06 maggio 2005 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

CAPO II

Attuazione della direttiva 2003/4/CE

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 34, comma 2, L. R. 13/2009

Art. 13

(Informazione ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 14

(Accesso all'informazione ambientale)

1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.

2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.

3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15

(Diffusione dell'informazione ambientale)

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari,

nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.